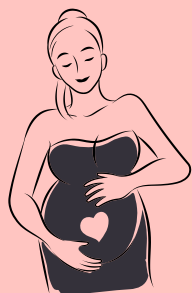


CONGEDO MATERNITÀ ESCLUSIVAMENTE DOPO IL PARTO



Di cosa si tratta?

La circolare INPS n. 148 del 12/12/2019 ha introdotto istruzioni operative in merito alla possibilità per le lavoratrici settore privato, di fruire del congedo di maternità (5 mesi) esclusivamente a partire dal giorno successivo al parto.



Che cosa serve?

E' necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi danno alla salute della gestante e del nascituro.



Quando presentare la richiesta?

La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.

Le attestazioni devono essere prodotte al proprio datore di lavoro e all'INPS entro la fine del settimo mese di gestazione.



Nel caso in cui dovesse insorgere una malattia?

Dal giorno dell'inizio della malattia la lavoratrice inizia il congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute fino a quel giorno si aggiungono al periodo dopo il parto.



C'è una flessibilità?

La lavoratrice gestante che fruisca della flessibilità (ossia continuando a lavorare nell'ottavo mese di gravidanza) può comunque scegliere, nel corso dell'ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto.

Resta fermo l'obbligo di attestare, entro la fine dell'ottavo mese di gravidanza, l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto, ovvero fino all'evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.